

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **137/1989** (ECLI:IT:COST:1989:137)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **13/12/1988**; Decisione del **08/03/1989**

Deposito del **21/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **29/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13363**

Atti decisi:

N. 137

SENTENZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bindelli Laura e l'Ente autonomo teatro comunale ed altro iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Bindelli Laura, tersicorea di fila presso il corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino, contro l'Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze e contro l'I.N.A.I.L., al fine di ottenere la condanna dell'Ente ad assicurarla presso l'Istituto, e di quest'ultimo a corrisponderle la rendita per l'inabilità permanente derivatale da un infortunio verificatosi durante la preparazione di uno spettacolo, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, comma primo, e 38, commi primo e secondo, Cost., degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore dei ballerini e tersicorei.

Osserva l'ordinanza che tra i soggetti ricompresi nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non figurano i ballerini e tersicorei, poiché trattasi di lavoratori non addetti, né in via permanente né in via transitoria, a macchine, apparecchi e impianti, ovvero occupati in opifici e ambienti organizzati per lavorazioni che comportino l'impiego di tali macchine o apparecchi (art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 1124 del 1965), né addetti ai lavori di allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, essendo queste attività protette in quanto comportino comunque l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti ovvero in quanto siano comunque collegate, anche spazialmente, con ambienti in cui gli attrezzi suddetti trovano utilizzazione, come si evince dai commi quarto e quinto dell'art. 1 cit. nonché, soprattutto, dalla esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni, prevista dallo stesso art. 1, al n. 27, delle persone "addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali", persone, queste, le quali evidentemente sono state escluse dall'obbligo assicurativo in considerazione del fatto che, di norma, la loro attività lavorativa non implica l'uso di strumenti o apparecchi pericolosi né la permanenza in locali in cui questi ultimi vengono utilizzati.

I lavoratori svolgenti mansioni di ballerini e tersicorei non possono neppure farsi rientrare tra coloro che, ricompresi nell'assicurazione, svolgono "in modo permanente o avventizio... opera manuale retribuita" (ex art. 4, comma primo, n. 1, d.P.R. n. 1124 del 1965), essendo la loro attività caratterizzata sì da una notevole gestualità, ma che si inquadra non nell'ambito della manualità pura e semplice, che di regola comporta l'uso di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro, quanto piuttosto nell'ambito delle manifestazioni artistiche, essendo indubbio che il movimento del corpo e, dunque, i gesti delle mani e dei piedi costituiscono, nell'attività dei lavoratori in questione, non un mezzo per l'esecuzione di una attività di lavoro, ma l'attività lavorativa stessa.

Neppure può trovare applicazione il disposto del sesto comma dell'art. 1 citato, che considera addette ai lavori di cui ai nn. da 1 a 28 dello stesso articolo e, perciò, soggette all'assicurazione de qua, le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari, stante la già detta impossibilità di ricomprendere tra le persone assicurate di cui all'art. 4 i ballerini e tersicorei, nonché l'illogicità di considerare la loro attività come complementare o sussidiaria rispetto a quella sicuramente assicurabile, prestata da altri lavoratori (ad es. gli elettricisti) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, dovendosi, al contrario, ritenere

che il rapporto attività principale - attività complementare si risolva in maniera inversa.

In conclusione, ad avviso del giudice a quo i lavoratori in questione non risultano assicurabili, per l'attività da loro svolta, contro gli infortuni sul lavoro, ma tale discriminazione appare lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto che gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 finiscono per disciplinare situazioni sostanzialmente identiche in modo differente e ciò senza alcuna apprezzabile giustificazione, non essendo dato di comprendere il motivo per il quale la tutela assicurativa de qua debba essere apprestata soltanto a favore dei lavoratori che prestino attività manuale in senso stretto o utilizzino strumenti o apparecchi per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, e non anche a favore di quegli altri lavoratori, quali i ballerini e i tersicorei, che, per il medesimo fine, prestino un'attività, non manuale, ma tipicamente gestuale e tale da poter dar luogo ad infortuni non meno apprezzabili di quelli in ipotesi accadibili ai primi.

Gli stessi artt. 1 e 4, nella parte in cui escludono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i ballerini e tersicorei, sembrano altresì in contrasto con gli artt. 35 e 38 Cost., poiché eludono il preciso compito della Repubblica di tutelare il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, comma primo, Cost.) e privano i lavoratori in questione dei mezzi necessari per far fronte, in caso di inabilità o infortunio, alle loro esigenze di vita (art. 38, commi primo e secondo, Cost.).

2. - Si è costituito innanzi a questa Corte l'I.N.A.I.L., contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Istituto che l'attività dei ballerini si esplica secondo modalità che legittimamente la collocano al di fuori dell'area della protezione garantita dal d.P.R. n. 1124 del 1965, sicché non appare violato l'art. 3 Cost.

Né sembrano lesi gli artt. 35 e 38 Cost. alla stregua dei principi enunciati dalla Corte con le sentenze n. 22 del 1967, n.134 del 1971, n. 80 del 1971.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che proprio dall'analisi svolta dal giudice a quo risulta che la non inclusione dei ballerini e tersicorei tra i lavoratori che fruiscono dell'assicurazione contro gli infortuni non dipende da una limitazione a carattere riduttivo di quella che sarebbe la naturale area di applicazione della protezione assicurativa.

Non essendo quindi ravvisabili, nella denunciata esclusione dall'assicurazione, profili di irrazionalità o di obbiettiva ingiustificabilità, mancano i presupposti per denunciare, a carico dei ballerini e tersicorei, una discriminazione contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

D'altra parte, il rilievo su cui fa perno l'argomentazione del giudice remittente, per cui l'attività gestuale tipica dei suddetti lavoratori è tale da poter dar luogo ad infortuni non meno apprezzabili di quelli accadibili ai prestatori di attività manuale, si risolve, a ben vedere, in un apprezzamento circa il grado di pericolosità e di rischio di infortunio che esula dalla verifica di legittimità costituzionale della legge, rientrando pienamente nel merito delle valutazioni che competono al legislatore nell'effettuare la scelta di attuazione dei principi dettati dall'art. 38 Cost. per quanto attiene alla necessità di una protezione assicurativa specifica contro gli infortuni sul lavoro.

1. - Sono impugnati innanzi a questa Corte gli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore dei ballerini e tersicorei.

Tali lavoratori dello spettacolo, infatti, ad avviso del giudice a quo:

a) non rientrano nella previsione dell'art. 1, commi primo e secondo, poiché essi non sono addetti, né in via permanente né in via transitoria, a macchine, apparecchi e impianti, né occupati in opifici o ambienti organizzati per lavorazioni che comportino l'impiego di macchine o apparecchi, né addetti alla vendita, presentazione pratica, o esperimento di dette macchine, apparecchi o impianti; b) non sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma terzo, numero 27, poiché le attività ivi contemplate sono protette in quanto comportino comunque l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti, ovvero in quanto siano comunque collegate, anche parzialmente, con ambienti in cui le attrezzature suddette trovano utilizzazione; c) sono comunque esclusi dall'obbligo assicurativo per difetto della condizione, posta dall'art. 4, della prestazione di "opera manuale retribuita", dal momento che la loro attività, pur caratterizzata da notevole gestualità, non si inquadra nell'ambito della manualità in senso proprio, che comporta l'uso di attrezzi e strumenti, ma rappresenta di per sé esplicazione di attività lavorativa.

Ma siffatta esclusione, sempre ad avviso del giudice a quo, sarebbe lesiva di vari precetti costituzionali, e precisamente:

a) dell'art. 3 della Costituzione, aparendo i ballerini ed i tersicorei ingiustificatamente discriminati rispetto ai prestatori d'opera manuale, a favore dei quali soltanto è apprestata la tutela antinfortunistica, nonostante che l'attività dei primi, per la spiccata gestualità che la contraddistingue, sia tale da esporli ad infortuni non diversamente da quanto accade per i lavoratori che prestino opera manuale in senso stretto;

b) degli artt. 35 e 38 della Costituzione, derivando dalla mancata previsione dell'obbligo assicurativo l'elusione del precetto di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e la sottrazione, ai lavoratori in questione, dei mezzi necessari per far fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita.

2. - La questione è fondata.

In effetti l'insussistenza, per i ballerini e i tersicorei, dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni discende dal combinato disposto degli artt. 1, comma terzo, numero 27, e 4, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965.

La prima delle citate disposizioni, infatti, prevede una serie di attività lavorative (elencate in 28 numeri) per le quali sussiste l'obbligo assicurativo, anche indipendentemente dalla circostanza che esse vengano eseguite con macchine, apparecchi o impianti ("anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti"), in ragione di una presunzione legislativa di pericolosità, e comprende tra queste le attività di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (numero 27).

La stessa disposizione, tuttavia, stabilisce che l'assicurazione è obbligatoria solo per le persone che siano addette alle attività in essa considerate "nelle condizioni previste dal presente titolo". E tra tali condizioni rientra quella enunciata dal successivo art. 4, comma primo, numero 1, in base al quale "sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione".

Orbene, se per "opera manuale" deve intendersi - come sembra corretto intendere, pur con le estensioni operate dalla giurisprudenza - l'impiego di attività fisica diretto al raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale nozione non è compresa l'ipotesi di una attività fisica che integri essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo.

Va peraltro rilevato che la limitatezza della definizione dell'"opera manuale" desumibile dalla legge appare un residuo della concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine, apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel quale è già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi tassativamente determinate (art. 1, comma terzo, numeri da 1 a 28), una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego delle macchine, la limitatezza in parola è contraddittoria ed ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non possa, senza offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio (cfr. sentenze n. 476 del 1987, n. 256 del 1986, n. 221 del 1985, nonché, in particolare, la sentenza n. 55 del 1981).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 4, numero 1, nella parte in cui non comprende, nella previsione di cui al terzo comma, numero 27, del medesimo art. 1, i ballerini ed i tersicorei.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.